

## Notifiche tramite pec: valida se la casella è piena

**Autore:** Redazione

**In:** Giurisprudenza commentata

## Notifiche pec: è colpa dell'Avvocato se la casella è piena

La terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta con la **sentenza n. 54141** dello scorso **24 novembre**, in materia di notifiche a mezzo pec, affermando che è **responsabilità dell'avvocato** la mancata consegna della posta a causa della saturazione della casella mail. Il professionista, infatti, dovrebbe munirsi di un sistema di alert che lo avvisi della saturazione, proprio per evitare situazioni del tipo di quello oggetto di causa. Nel caso di specie, il difensore lamentava la mancata ricezione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, alla quale dunque, non compariva.

Peraltro, trattandosi di procedimento penale, la mancata comparizione del difensore e delle parti all'udienza camerale è causa di **nullità assoluta** della stessa, la quale deve dunque essere nuovamente celebrata, ai sensi dell'art. 178 c.p.p.. Tuttavia, nello specifico caso, non può dirsi sussistente tale nullità, essendo esclusivamente responsabilità del professionista la sua mancata partecipazione al processo.

Volume consigliato

## Il perfezionamento della notifica

Dagli atti emergeva che la cancelleria aveva tentato per ben tre volte di comunicare l'atto all'avvocato; da accertamenti compiuti, veniva poi rilevato che la **mancata ricezione del messaggio** dipendeva dalla saturazione della casella pec del medesimo, ritenuto il solo responsabile della mancata adozione di un sistema automatico di avviso.

La legge prevede che nel caso in cui la notifica non vada a buon fine, alla medesima si provvede con il solo **deposito in cancelleria** (l'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012). Pertanto, se il difensore, come nel caso di specie, non si reca presso gli uffici appositi, non verrà comunque a conoscenza dell'atto oggetto di notifica. Nella fattispecie de qua, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale si era perfezionato, avendo provveduto il funzionario al deposito, dopo aver verificato l'impossibilità di

trasmettere l'atto al destinatario.

La Suprema Corte si è dunque trovata di fronte ad un'ipotesi di **responsabilità dell'avvocato**, che dovrà peraltro rispondere ai propri assistiti per non aver svolto diligentemente l'incarico conferito.

**Leggi anche Notifiche telematiche in Cassazione**

**Consulta anche la sezione dedicata alla pratica d'Avvocato!**

<https://www.diritto.it/notifiche-tramite-pec-valida-casella-piena/>